

ALLEGATO "A" REP. 98019 RACC. 42617
STATUTO

Art. 1 – Denominazione

È costituita, nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., del Codice Civile e della normativa in materia, un'associazione senza scopo di lucro denominata **"Venezia Institute for Digital Society and Human Development - ETS"** (di seguito anche solo "Associazione"). La denominazione abbreviata recita: **"VIDH - ETS"**.

Essa assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica ed a-confessionale.

Fino a che l'associazione non risulta iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS -, essa avrà la denominazione "Venezia Institute for Digital Society and Human Development" o, in acronimo, "VIDH".

Ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, l'acronimo ETS o la locuzione "Ente del Terzo Settore" sarà inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 – Sede

La sede dell'Associazione è in Venezia (VE), Isola Nova del Tronchetto n. 14.

Essa può istituire sedi secondarie, uffici ed agenzie in tutto il territorio dello Stato.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Finalità della Associazione e attività secondarie

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal D.Lgs. n. 117/2017, artt. 4 e 5. Più in particolare, l'Associazione esercita le attività aventi ad oggetto:

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. g) formazione universitaria e post-universitaria;
- lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

A tale scopo l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- ricerca scientifica e culturale, con particolare riferimento ai settori delle scienze digitali e informatiche; della filosofia, logica, etica e storia del digi-

tale; dell'intelligenza artificiale e della scienza dei dati; delle tecnologie digitali per le arti, l'estetica e le scienze umane (*digital humanities*); della sociologia delle tecnologie digitali; della giurisprudenza informatica e delle tecnologie digitali; dell'economia della finanza e del *management* delle tecnologie digitali; delle tecnologie digitali per le scienze mediche, della salute e biologiche; dell'urbanista digitale;

- attività di formazione negli ambiti individuati nel punto che precede;
- promozione della cultura del digitale, con particolare riferimento all'avanzamento e allo sviluppo umano;
- produzione, organizzazione, realizzazione e promulgazione di eventi; dibattiti pubblici; seminari; *workshop*; corsi; rassegne; concerti; mostre; *performances* audio/video; conferenze; lezioni; convegni;
- organizzazione di letture pubbliche, presentazione di libri e divulgazione scientifica;
- promozione, realizzazione e divulgazione di pubblicazioni scientifiche;
- promozione e realizzazione di attività inerenti alla sostenibilità, l'ecologia e l'avanzamento sociale, anche attraverso attività di pubblica utilità e il conferimento di borse di studio e formazione, che comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la promozione della formazione al lavoro e della crescita professionale, finalizzata ad incentivare l'occupazione e favorire l'inserimento attivo nel mondo del lavoro, con particolare attenzione al perseguimento dell'equità sociale e allo sviluppo di competenze nei settori del digitale e della sostenibilità;
- valorizzazione del legame con la città di Venezia in cui l'Associazione è stata fondata e ha sede, promuovendo attività a tutela e beneficio del territorio e della cultura dei suoi cittadini, nonché incentivando la crescita e lo sviluppo economico anche attraverso attività di supporto all'occupazione lavorativa e alla mobilità sociale.

L'Associazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione ETS, e realizzate nei limiti definiti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'individuazione di tali attività è competenza del Comitato Direttivo.

Entro tali limiti, perseguendo gli scopi statutari, l'associazione potrà:

- promuovere, sostenere e realizzare ogni idonea iniziativa, compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare, finanziaria comunque connessa al raggiungimento degli scopi degli associati;
- contribuire al sostegno, anche economico, di enti, istituzioni ed associazioni pubbliche e private che perseguano scopi analoghi.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 5 – Gli organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;

- il Comitato Scientifico, qualora istituito dall'Assemblea;
- il Direttore Scientifico, qualora il Comitato Scientifico sia istituito e ne liberi la nomina;
- l'Organo di Controllo, se previsto dalla normativa vigente o se istituito ai sensi del presente statuto.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito: i componenti degli organi associativi non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, fatta salva la possibilità di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, connesse all'espletamento dell'incarico.

I legali rappresentanti dell'Associazione, così come i membri del Comitato Direttivo, non devono aver riportato condanne penali irrevocabili (sentenze passate in giudicato) per fatti connessi all'attività associativa.

Uno specifico compenso potrà invece essere previsto per i componenti l'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c. e per l'organo di revisione.

Art. 6 – Ammissione degli associati

Gli associati dell'Associazione si suddividono nelle seguenti categorie:

- fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. La loro qualità di associati ha carattere di perpetuità: non è soggetta a rinnovo annuale, ma è subordinata al versamento della quota associativa annuale, se prevista;
- ordinari: sono coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, presentando domanda secondo quanto previsto dal presente articolo. Essi rinnovano annualmente la propria iscrizione mediante il versamento della quota associativa stabilita dal Comitato Direttivo;
- sostenitori: sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, partecipano attivamente al loro perseguimento, mettendo a disposizione le proprie capacità personali e/o professionali. Oltre al versamento della quota associativa ordinaria, i soci sostenitori contribuiscono con erogazioni volontarie straordinarie;
- onorari: sono persone fisiche, enti o personalità pubbliche o private alle quali l'Associazione intende manifestare particolare riconoscenza, per meriti acquisiti nei campi della cultura, della ricerca accademica, dell'imprenditoria o per altri motivi rilevanti. Gli associati onorari sono nominati dal Comitato Direttivo e non sono tenuti al versamento di alcuna quota o contributo, pur godendo di tutti i diritti riconosciuti agli altri associati.

Assumono la qualità di associati ordinari, sostenitori o onorari coloro che ne condividono gli scopi e sono ammessi come tali dal Comitato Direttivo, previa presentazione di domanda motivata (salvo nel caso dei soci onorari, che sono nominati d'ufficio).

Nel caso degli associati ordinari e sostenitori, la domanda di ammissione deve essere accompagnata, di norma, dalla segnalazione scritta di almeno due associati già iscritti, che attestino i meriti, le qualità, i risultati scientifici o professionali del candidato, coerenti con le finalità di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Il Comitato Direttivo valuta le domande e delibera entro 60 (sessanta) giorni. In caso di rigetto, la decisione deve essere motivata e comunicata per iscritto all'interessato entro i 15 (quindici) giorni successivi. L'aspirante associato può chiedere che la decisione venga riesaminata dall'Assemblea degli Associati, che delibera in via definitiva nella prima seduta utile, nel rispetto del

principio di pari opportunità e non discriminazione.

Con l'ammissione, l'associato viene iscritto nel libro degli associati e si impegna a rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi.

La qualità di associato non è temporanea e i diritti associativi non sono trasmissibili.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

In particolare, hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, fatti salvi gli adeguati requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dal presente statuto per l'assunzione di determinate cariche;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che si ritengano censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Comitato Direttivo.

Art. 8 - Perdita dello stato di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta indirizzata al Comitato Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

Il provvedimento di esclusione è pronunciato dal Comitato Direttivo, sentito l'associato interessato, e ratificato dall'assemblea con voto segreto entro i successivi 60 (sessanta) giorni; deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione assembleare. Contro di esso, l'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Infine, perdono automaticamente, senza l'applicazione della procedura dianzi prevista, la qualità di associato tutti coloro che non provvedano al versamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Comitato Direttivo.

Art. 9 - Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro

retribuito con l'associazione.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista. L'Assemblea rappresenta l'organo sovrano dell'Associazione.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, mediante delega scritta, anche apposta in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati o, qualora il numero degli associati sia pari o superiore a cinquecento, sino a un massimo di cinque associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza anche di quest'ultimo, l'Assemblea è presieduta da un associato designato dai presenti.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da chi ne fa le veci. La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'indicazione della data, dell'orario, del luogo della riunione, dell'ordine del giorno e dell'eventuale data di seconda convocazione.

L'avviso deve essere trasmesso agli associati almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, mediante lettera, fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo, all'indirizzo risultante dal Libro degli associati. In alternativa, la convocazione può avvenire tramite affissione dell'avviso nei locali dell'Associazione o mediante pubblicazione su organi di stampa.

L'Assemblea deve essere altresì convocata su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o su iniziativa del Comitato Direttivo, qualora ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea può svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, l'avviso di convocazione dovrà indicare espressamente la piattaforma digitale sulla quale si terrà l'adunanza.

L'assemblea può essere svolta con tali modalità a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

Art. 11 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli associati.

In seconda convocazione, da effettuarsi almeno il giorno successivo a quello stabilito per la prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Spetta all'assemblea ordinaria:

a) nominare e revocare il Comitato Direttivo nonché determinare il numero dei suoi componenti;

b) nominare e revocare l'organo di controllo;

c) nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

d) approvare il bilancio annuale, consuntivo e preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;

e) approvare le direttive generali entro le quali il Comitato Direttivo programmerà la propria attività;

f) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

g) approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;

h) concedere e revocare l'affiliazione ad altra associazione o altri enti con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi associativi;

i) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati, nei limiti di quanto stabilito al precedente art. 6.

Gli amministratori non potranno votare nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale o in quelle che riguardano le loro responsabilità.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino, in proprio o per delega, almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, da effettuarsi almeno il giorno successivo a quello stabilito per la prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino, in proprio o per delega, almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Spetta all'assemblea straordinaria:

a) modificare le norme statutarie e deliberare su altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo statuto alla sua competenza;

b) deliberare la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione;

c) deliberare lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio dell'associazione con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 13 – Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è l'organo di governo dell'ente. Attua le linee guida e le deliberazioni dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

È composto da un numero variabile di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette, secondo quanto stabilito dall'Assemblea. I membri sono eletti tra gli associati in carica alla data dell'Assemblea elettiva.

Il Comitato Direttivo dura in carica per cinque esercizi, sino all'approvazio-

ne del bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla nomina. I suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più membri durante il mandato, il Comitato può:

- cooptare uno o più sostituti, che resteranno in carica fino alla prima Assemblea utile, la quale potrà confermarli sino alla scadenza del mandato;
- proseguire con i membri rimasti, purché venga rispettato il numero minimo statutario.

Nel caso in cui il Presidente rassegni le proprie dimissioni irrevocabili, decade l'intero Comitato Direttivo.

In tal caso, il Presidente uscente, o in sua assenza il Vicepresidente, convoca entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea per la nomina del nuovo Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano per legge o per statuto riservati all'Assemblea. Tra le sue competenze, in particolare:

- amministrare l'ente;
- eleggere, al proprio interno, Presidente, Vicepresidente e Tesoriere;
- determinare l'ammontare della quota associativa annuale;
- predisporre il bilancio d'esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- attuare le decisioni dell'Assemblea;
- curare la pianificazione economica dell'esercizio;
- deliberare contratti, convenzioni e atti giuridici dell'ente;
- tenere i libri sociali di propria competenza;
- deliberare su ogni altro atto rientrante nei propri poteri;
- proporre all'Assemblea eventuali modifiche statutarie.

Il Comitato può delegare specifiche funzioni a uno o più dei suoi componenti, determinando contenuto, limiti e modalità della delega. Resta salvo il potere di revoca.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Si applicano gli articoli 2382 e 2475-ter del Codice Civile, in materia rispettivamente di ineleggibilità/decadenza e conflitto di interessi.

La carica di componente è gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate.

Le riunioni sono convocate:

- dal Presidente;
- o da almeno un terzo dei componenti, con almeno tre giorni di preavviso, mediante mezzi idonei (anche digitali).

Non è necessaria convocazione se l'adunanza si svolge in forma totalitaria (con tutti i membri presenti e informati).

Le riunioni possono tenersi anche con strumenti di comunicazione a distanza con le modalità di cui all'art. 10 del presente statuto.

Il verbale delle riunioni è redatto da un Segretario, nominato dal Presidente tra i presenti, e sottoscritto da entrambi.

Il Comitato Direttivo, con deliberazione adottata a maggioranza dei suoi componenti, può proporre all'Assemblea l'ampliamento del proprio numero,

motivando adeguatamente tale richiesta. L'eventuale integrazione ha effetto fino alla scadenza del mandato in corso. L'Assemblea delibera in merito secondo le modalità e i *quorum* previsti dal presente Statuto.

Art. 14 – Il Presidente ed il Vicepresidente

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Comitato Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del Comitato Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Comitato Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 15 – Il Tesoriere

Il Tesoriere ha in consegna i beni dell'Associazione, compresa la cassa sociale, e cura la contabilità nel rispetto della normativa vigente. Provvede inoltre alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, previa eventuale delega da parte del Comitato Direttivo.

Il Tesoriere predispone, a fini propositivi:

- una proposta di bilancio di esercizio, che viene esaminata, eventualmente modificata e approvata dal Comitato Direttivo, il quale ne assume piena responsabilità ai fini della successiva approvazione da parte dell'Assemblea;
- una proposta di bilancio sociale, ove previsto dalla normativa vigente o redatto su base volontaria, da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo e, successivamente, dell'Assemblea;
- una proposta di bilancio preventivo, qualora il Comitato Direttivo deliberi di dotarsene, che resta di competenza esclusiva del Comitato Direttivo senza necessità di approvazione assembleare.

In caso di mancata nomina del Tesoriere, le sue funzioni sono esercitate dal Presidente, che ne assume le attribuzioni.

Art. 16 – Il Comitato Scientifico e il Direttore Scientifico

L'Assemblea degli Associati, qualora lo ritenga opportuno, può deliberare l'istituzione di un Comitato Scientifico quale organo consultivo, tecnico e culturale dell'Associazione.

I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Comitato Direttivo, su proposta del Presidente. I membri del Comitato Direttivo possono far parte anche del Comitato Scientifico, senza che ciò comporti alcuna incompatibilità tra le due cariche.

Il Comitato Scientifico ha il compito di:

- curare la preparazione scientifica e comunicativa di convegni, seminari, laboratori e altre iniziative culturali promosse dall'Associazione;
- promuovere sinergie e collaborazioni con studiosi, ricercatori ed esperti di qualsiasi disciplina coerente con le finalità previste all'articolo 1 del presente statuto;
- ideare, proporre e organizzare iniziative editoriali funzionali al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico elegge al proprio interno, a maggioranza semplice e su proposta del Presidente, il Direttore Scientifico. Resta in carica per la durata del mandato del Comitato Direttivo ed è rieleggibile. Il Direttore Scientifico:

- coordina e dirige le attività del Comitato Scientifico;
- rappresenta il collegamento tra il Comitato Scientifico e il Comitato Direttivo, integrando le proposte e i contenuti scientifici con le attività istituzionali dell'Associazione.

Nel caso in cui il Direttore Scientifico non venga nominato, le sue funzioni sono esercitate dal Presidente.

Art. 17 - Organo di controllo

Qualora lo ritenga necessario o, qualora sia previsto dalla Legge, l'Assemblea potrà istituire un Organo di controllo, anche monocratico, che dura in carica per tre esercizi, i cui componenti vengono nominati tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla normativa vigente.

I componenti dell'Organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora l'organo di controllo sia anche soggetto iscritto al registro dei revisori, quest'ultimo può altresì svolgere la funzione di revisore legale dei conti nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 18 - Libri Sociali

L'Associazione ha l'obbligo di istituire e tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Comitato Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo tenuto a cura del Comitato Direttivo;
- d) il libro delle adunanze dell'Organo di controllo tenuto a cura dell'Organo di Controllo (tale libro va istituito e tenuto solo qualora l'Assemblea nomini un Organo di controllo);
- e) il registro dei volontari, tenuto a cura del Comitato Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata al Comitato Direttivo.

Art. 19 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile.

Il patrimonio è costituito dal fondo di dotazione iniziale risultante dall'atto costitutivo e potrà essere incrementato da:

- eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, beni artistici o museali, arredi, attrezzature, beni strumentali e simili) che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- elargizioni, contributi, erogazioni, lasciti e donazioni da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, destinati dall'assemblea ad incremento del patrimonio;
- eventuali entrate derivanti da manifestazioni organizzate al fine di reperire fondi per scopo benefico destinati dall'assemblea ad incremento del patrimonio;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- contributi annuali effettuati dagli associati;
- erogazioni liberali da chiunque effettuate non destinate dall'assemblea ad incremento del patrimonio;
- redditi derivanti dal suo patrimonio non destinati dall'assemblea ad incremento del patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività non destinati dall'assemblea ad incremento del patrimonio.

Il Comitato Direttivo annualmente stabilisce l'ammontare della quota annuale associativa.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla quota associativa; è comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare dei versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa stessa.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento della quota associativa come sopra determinata, e sono comunque a fondo perduto.

In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, o in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo a ripetizione di quanto versato all'Associazione; versato che non crea diritti di partecipazione trasmissibili a terzi ad alcun titolo.

Art. 20 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 21 - Bilancio d'esercizio e bilancio sociale

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è redatto con cadenza annuale e si riferisce al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno. Per l'anno di costituzione, l'esercizio ha inizio alla data dell'atto costitutivo e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

L'Associazione redige annualmente il bilancio di esercizio, nel rispetto delle disposizioni di legge nonché di eventuali linee guida ministeriali.

Il bilancio di esercizio deve fornire una rappresentazione veritiera, corretta e trasparente della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente.

Il Comitato Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Il Tesoriere predispone una proposta di bilancio, che viene esaminata, modificata se necessario e approvata dal Comitato Direttivo, il quale ne assume piena responsabilità.

Il bilancio approvato è poi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. In presenza di particolari esigenze, tale termine può essere prorogato fino a un massimo di 180 giorni, nel rispetto della normativa vigente.

Qualora sia consentito per legge, l'Associazione può redigere un rendiconto per cassa in luogo del bilancio ordinario.

Qualora l'Associazione sia tenuta alla redazione del bilancio sociale in forza della normativa vigente, o intenda redigerlo su base volontaria, Il Tesoriere predispone una proposta di bilancio sociale, che viene esaminata, modificata se necessario e approvata dal Comitato Direttivo, il quale ne assume piena responsabilità, ed è approvato dall'Assemblea entro i termini stabiliti per il bilancio di esercizio.

Art. 22 - Bilancio preventivo

Il Comitato Direttivo può deliberare, su propria iniziativa, la predisposizione di un bilancio preventivo annuale, con finalità di programmazione economico-finanziaria. In tal caso, il Tesoriere presenta una proposta di bilancio preventivo, che viene esaminata e approvata dal Comitato Direttivo entro la fine dell'esercizio precedente.

Il bilancio preventivo così approvato è reso pubblico e accessibile agli associati, mediante deposito presso la sede dell'Associazione o con altri strumenti idonei a garantirne la diffusione.

Non è richiesta l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Art. 23 – Scioglimento dell'associazione

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto, secondo quanto previsto dall'art. 9 e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 (RUNTS) a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio che residua dopo la liquidazione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria su proposta del Comitato Direttivo.

La deliberazione di scioglimento da parte dell'Assemblea deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti dei voti degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori.

È espressamente vietata qualsiasi distribuzione di beni o risorse agli associati, amministratori o altri soggetti privati.

Art. 24 – Disposizioni generali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, per quanto in esse non previsto ed in

quanto compatibili, le norme del codice civile.

F.to Nicolò CRISTANTE

" Marco AVOGARO

" Fabrizio BISUTTO

" Paolo TALICE

Certificazione di conformità di copia digitale a originale cartaceo

Certifico io sottoscritto dottor Carlo TALICE, coadiutore del dottor Paolo TALICE Notaio in Treviso, iscritto presso il Collegio Notarile di Treviso, nominato con provvedimento del Presidente del Consiglio Notarile in data 4 giugno 2025, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale cartaceo nei miei rogiti, firmato a norma di Legge.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, D.Lgs.7 marzo 2005 n.82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

Treviso, li' 16 giugno 2025

File firmato digitalmente dal Notaio CARLO TALICE coadiutore del dottor PAOLO TALICE